



COMUNE DI ISOLA del CANTONE

Citta Metropolitana di GENOVA

Piazza Vittorio Veneto n° 8 – 16017 – Isola del Cantone (GE) Tel. 010 9636116 – fax 010 9636018 C.F./P.IVA
00563890102

ORDINANZA NR 10/2020

MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr 6, pubblicato sulla G.U. serie generale nr 45 del 23.02.2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr 6;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020, avente ad oggetto la razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID- 19;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Il Decreto Legge 9 marzo 2020 nr 14, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, l'art. 11 del suddetto Decreto Legge;

L'Ordinanza nr 9/2020 del Presidente della Regione Liguria "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (...)", con la quale si dispone che :

- I Sindaci dei Comuni liguri individuino i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020, nei quali, nel periodo intercorrente tra le ore 00:00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24:00 di venerdì 03 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai Sindaci stessi con proprie ordinanze;
- Il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case, dalle ore 00:00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24:00 di venerdì 03 aprile 2020;
Visto l'art. 50 c4 del D.L. gs 267/2000 TUEL;

DISPONE

Dalle ore 00:00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24:00 di venerdì 03 Aprile 2020:

- 1) La chiusura dei Cimiteri , fatte salve le operazioni cimiteriali di attività necrofora o assimilabile;
 - 2) la chiusura dei giardini pubblici siti nella via Ferrea , largo Vecchio Scalo Ferroviario e via Roma, nonché delle aree private aperte al pubblico con attrezzature giochi per bambini delle frazioni di Borlasca e Montessoro;
 - 3) la chiusura della zona sportiva sita in via Ferrea denominata "Carlo Zuccarino";
 - 4) il divieto di stazionamento di persone nella parte pedonale delle piazze : Vittorio Veneto , Matteotti e via Cantone, nonché del Santuario di Tuscia
 - 5) il divieto di stazionamento di persone nella strada Comunale di Zuncri;
 - 6) il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza, presso le "seconde case" dalle ore 00:00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24:00 di venerdì 03 aprile 2020;
- Eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

INFORMA

IL Presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale e con ogni mezzo ritenuto idoneo.

MANDA

all'Ufficio di Polizia Locale e le Forze di Polizia presenti suo territorio Comunale la vigilanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento atto, avanti al tribunale Amministrativo Regionale, oppure , in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il mancato rispetto di quanto indicato comporterà l'applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

Isola del cantone, 20 marzo 2020

**F.to IL SINDACO
Natale Gatto**